

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 25 marzo 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 9/2019

LEGGE DI STABILITA' 2019: ALTRE NOVITA'

Con la presente Circolare si conclude l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. "Legge di Stabilità 2019"), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2019.

Come di consueto, ci si riserva di approfondire taluni degli argomenti trattati alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA ALLE ALIQUOTE IVA ORDINARIA E "RIDOTTA" (art. 1, comma 2)

In relazione all'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta" previsto dalla "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 718 della L. 23.12.2014 n. 190, in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:

- la sterilizzazione dell'incremento per l'anno 2019;
- una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.

Aliquota IVA ordinaria

Per l'anno 2019 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

- 25,2% a decorrere dall'1.1.2020;
- 26,5% a decorrere dall'1.1.2021.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Aliquota IVA “ridotta”

Per l’anno 2019 l’aliquota IVA “ridotta” è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere dall’1.1.2020.

2. DATI TRASMESSI AL “SISTEMA TESSERA SANITARIA” (art. 1, commi 53 e 54)

La Legge di Bilancio 2019 ha sostituito l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, che disciplina l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali (*cfr.* circolare di Studio n. 3/2019).

La disposizione originaria prevedeva che tali soggetti fossero esonerati, per il periodo d’imposta 2019, dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 con riguardo alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS. La Legge di Bilancio 2019 modifica tale disposizione stabilendo che gli stessi soggetti, per il 2019, “non possono emettere fatture elettroniche” per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.

Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni ed esclusivamente:

- per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale;
- ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Si demanda ad apposito decreto la definizione, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

- dei termini e degli ambiti di utilizzo dei predetti dati e dei relativi limiti, anche temporali;
- dei tipi di dati che possono essere trattati;
- delle operazioni eseguibili;
- delle misure per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del D.L. n. 119/2018, in base al quale l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall’1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l’invio dei dati al Sistema TS.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Anche in tal caso, vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.

**3. OBBLIGHI DI FATTURAZIONE IN CAPO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (art. 1, comma 56)**

La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 119/2018 che prevedeva specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di sponsorizzazione o pubblicità, fossero adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale.

La Legge di Bilancio 2019 ora prevede che i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 398/91, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 (e quindi possono emettere la fattura in formato "cartaceo") se hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro.

Se, invece, tale soglia viene superata, l'ente "assicura" che la fattura elettronica sia emessa per proprio conto dal cessionario o committente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di emetterla direttamente). La norma non specifica le modalità attraverso le quali l'ente deve assicurare che il documento sia emesso dalla controparte. Ragionevolmente, questi richiederà al cessionario o committente di emettere la fattura e, in seguito, verificherà la corretta emissione del documento accedendo alla propria area riservata sul sito "Fatture e Corrispettivi".

Sembra chiaro, però, che la responsabilità dell'adempimento, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del DPR n. 633/72, permanga in capo al cedente o prestatore. Si evidenzia, in proposito, che nell'ipotesi in cui l'ente abbia superato la soglia di 65.000 euro di proventi commerciali, e il cessionario o committente benefici dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, la fattura dovrà essere emessa dall'ente in formato elettronico.

Per quanto riguarda il cessionario o committente, questi provvederà a generare una fattura con codice "TD01" (trattandosi di una fattura ordinaria) e avrà cura di indicare i propri dati identificativi nella

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

sezione riservata al cessionario o committente. I dati dell'ente, invece, saranno inseriti nella sezione riservata al cedente o prestatore, specificando che la fattura è emessa per conto di quest'ultimo.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria in occasione del Videoforum del 15 gennaio scorso, tale modalità di fatturazione non muta gli obblighi di registrazione e di liquidazione dell'imposta, per cui:

- l'ente fornitore annota la fattura tra quelle attive, computando a debito la relativa imposta, e può applicare la detrazione IVA in misura forfetaria, come previsto dal regime agevolato;
- il cessionario o committente registra la fattura tra gli acquisti.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA (art. 1, comma 55)

Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto a favore dei commercianti al minuto per l'adeguamento o la sostituzione dei registratori di cassa (*cf.* circolare di Studio n. 9/2018). Tali soggetti, infatti, devono dotarsi di strumenti idonei all'adempimento del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, che entrerà in vigore, a regime, dall'1.1.2020.

Originariamente, era previsto che il contributo fosse riconosciuto all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, e successivamente rimborsato a quest'ultimo mediante l'erogazione di un credito d'imposta.

La Legge di Bilancio 2019 prevede, invece, che il credito d'imposta sia riconosciuto direttamente all'acquirente e che questi possa utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

Il contributo può essere attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

5. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (art. 1, commi 35-47)

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito l'imposta sui servizi digitali e, contestualmente, ha abrogato la disciplina recata dai commi 1011 – 1019, dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (mai entrata in vigore), riguardante la c.d. "web-tax".

Ambito di applicazione oggettivo

La nuova imposta si applica esclusivamente ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Sono comunque esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta i servizi "infragruppo", ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Ambito di applicazione soggettivo

L'imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
 - un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono soggetto passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Misura e applicazione dell'imposta

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA.

L'onere di procedere all'applicazione, al calcolo e al versamento dell'imposta grava sul prestatore del servizio, il quale è tenuto al versamento dell'imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce e alla presentazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati.

Disposizioni attuative e decorrenza

Si demanda ad un apposito decreto l'approvazione delle disposizioni di attuazione, da emanare entro il 30.4.2019.

L'entrata in vigore della nuova imposta sui servizi digitali decorrerà dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nella *G.U.* del decreto di attuazione.

Ipotizzando quindi il rispetto dei termini di legge, la nuova imposta sui servizi digitali diverrebbe operativa a partire dal 30.6.2019.

Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

6. NOVITA' IN MATERIA DI "CEDOLARE SECCA" (art. 1, commi 59 e 1127)

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità di applicare la "cedolare secca" ai contratti di locazione stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 ed aventi superficie fino a 600 mq.

Cedolare secca e immobili commerciali

La cedolare secca può pertanto applicarsi ai contratti di locazione, stipulati dall'1.1.2019, aventi ad oggetto immobili:

- classificati catastalmente in categoria catastale C/1 (Negozzi o botteghe);
- di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze).

Contratti stipulati nell'anno 2019

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (ovvero dall’1.1.2019 al 31.12.2019).

Pertanto, la cedolare secca non può applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere al regime dell’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018 risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Aliquota e base imponibile

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall’art. 3, del D.Lgs. n. 23/2011, salve le specificazioni contenute nella legge di bilancio 2019 che, ad esempio, precisa espressamente che l’imposta sostitutiva trova applicazione a tali immobili:

- con aliquota del 21%;
- sul canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2019.

Modifica della misura dell’acconto per i contratti assoggettati a cedolare secca

Con una modifica all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011, è fissata al 100% la misura dell’acconto della cedolare secca a partire dal 2021, mantenendo invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l’imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare.

In generale, quindi, la misura dell’acconto della cedolare secca risulta la seguente:

- 95% fino al 2020;
- 100% dal 2021.

7. AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA’ DELL’IMU DALL’IRES/IRPEF
(art. 1, comma 12)

Intervenendo sull’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 4.3.2011 n. 23, la Legge di Bilancio 2019 aumenta dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell’IMU dall’IRPEF/IRES, relativamente agli immobili strumentali alla produzione del reddito di impresa e di lavoro autonomo.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo di imposta 2019 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare.

8. PROROGA AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 1, commi 67 e 68)

La Legge di Bilancio 2019 proroga, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019:

- la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. In generale la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019, con la precisazione che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è ridotta al 50%;
- la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR;
- la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione, calcolata nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2019, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2018;
- la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

9. DEFINIZIONE DEI RUOLI DA OMESSO VERSAMENTO (art. 1, commi 184 e seguenti)

La Legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità di sanare i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. "stralcio cartelle esattoriali").

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni, *ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72.*

Possono usufruire della sanatoria esclusivamente le persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.

Sono inoltre esclusi dalla sanatoria i debiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018, ovvero i debiti che derivano dai carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010 in quanto annullati di diritto (*cfr. circolare di Studio n. 2/2019*).

Ambito applicativo

La Legge di Bilancio 2019 parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di controllo *ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72.* Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.

Il dato normativo parla espressamente di “tributi”, e con tale locuzione dovrebbero essere ricomprese le ritenute operate, dichiarate ma non versate dal sostituto d'imposta.

La legge è alquanto chiara nel riferirsi a omessi versamenti di tributi dichiarati, dunque sono fuori dalla definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta.

Del pari, sono esclusi gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati (*art. 36-ter del DPR n. 600/73*).

A rigore, sembra possano essere fuori dalla definizione anche i ruoli che, sebbene scaturiti da liquidazione della dichiarazione, non riguardano, tecnicamente, imposte dichiarate ma non versate (ad esempio, detrazioni d'imposta esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge).

Contributi previdenziali

Non tutti i contributi previdenziali e assistenziali possono rientrare nella sanatoria in oggetto.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Infatti, la sanatoria è circoscritta ai “*contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento*”.

Sono dunque esclusi gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata, anche se tali contributi vengono riscossi mediante avviso di addebito *ex art. 30 del D.L. n. 78/2010*: l’avviso di addebito deve però derivare dalla liquidazione dei contributi dichiarati correttamente nel quadro RR del modello REDDITI. Il contesto normativo, che fa sempre riferimento agli “Agenti della Riscossione” (ad esempio ai fini della liquidazione delle somme da definizione) induce ad affermare che difficilmente possono rientrare nella sanatoria i contributi riscossi mediante enti diversi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o da Riscossione Sicilia S.p.A..

Società di persone

Rientrano nella definizione i debiti a titolo di IRPEF derivante da un reddito dichiarato dalla società, recepito dal socio nel quadro RH del modello REDDITI ma poi non versato. Il debito, per effetto della trasparenza, è infatti del socio persona fisica e non della società. Qualche profilo di incertezza potrebbe emergere per i tributi della società (IVA, IRAP) dichiarati e non versati dalla medesima, nella misura in cui siano richiesti al socio come coobbligato solidale. Anche questi tributi dovrebbero essere compresi nella sanatoria, visto che, comunque, si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate, che, in ragione della solidarietà, vengono richiesti al socio persona fisica.

Ruoli definibili

I carichi devono essere stati affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017. Si deve avere riguardo non alla data di notifica della cartella di pagamento, bensì al momento, antecedente, di consegna del ruolo dall’Agenzia delle Entrate (o dall’ente previdenziale di competenza) all’esattore. Detto giorno non necessariamente coincide con la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Solo i ruoli beneficiano della sanatoria; pertanto sono esclusi gli avvisi bonari emessi a seguito della liquidazione della dichiarazione.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Possono godere dello “stralcio” del debito le persone fisiche che presentano un indice ISEE per il nucleo familiare a cui appartengono inferiore a 20.000,00 euro.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

In tal caso la sanatoria consente di pagare la cartella con lo stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR n. 602/73), corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e degli altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e degli altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500,00 e 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e degli altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500,00 e 20.000,00 euro.

L'aggio di riscossione andrà pagato in misura riparametrata rispetto alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Debitori soggetti a procedura di liquidazione

Sono automaticamente compresi nella sanatoria i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (c.d. composizione della "crisi da sovraindebitamento"). In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell'imposta e degli altri interessi.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con l'apposita domanda da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale). Entro il 31.10.2019, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione. Tale comunicazione rappresenta un atto impugnabile in Commissione tributaria.

L'invio della domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli: non possono pertanto essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.

Controllo sull'indice ISEE

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati per il calcolo dell'indice ISEE, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi. Il controllo potrà essere effettuato sino al 31.12.2024. All'esito del controllo, il debitore, a pena di decadenza, è tenuto a fornire - nei 20 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione - la documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione ISEE. Ove tale documentazione non sia stata prodotta nei termini, non si producono gli effetti della definizione.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Versamenti

L'importo dovuto a seguito della definizione può essere pagato:

- in unica soluzione entro il 30.11.2019, oppure,
- in 3 anni con interessi di rateizzazione al tasso annuo del 2%. La prima rata pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, la seconda rata pari al 20% con scadenza il 31.3.2020 e le tre rate successive, pari al 15% ciascuna, con scadenza rispettivamente il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.

Il regime dei versamenti segue quello per la rottamazione dei ruoli dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018: dunque il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora.

Anche in tal caso, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Implicazioni con la c.d. "rottamazione dei ruoli"

L'istanza può essere presentata altresì dai contribuenti che, avendo presentato la domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli (artt. 6 del D.L. n. 193/2016 e art. 1 del D.L. n. 148/2017) non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardi o in misura insufficiente le rate previste.

Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla Legge di Bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento intero delle imposte, a prescindere dall'ISEE). In tal caso le somme potranno essere versate in 17 rate.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

